

COMUNE DI ALTO SERMENZA

ORDINANZA N. 8/2018

IL SINDACO

Rilevato che l'art. 54 del D.lgs. n 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e della fauna selvatica;

considerata la rilevante fruizione turistica che interessa strade comunali pedonali e sentieri (con numerazione CAI) che conducono a rifugi e/o sono parte di percorsi escursionistici e percorsi escursionistici internazionali (GTA, Via Alpina);

considerata la presenza sul territorio comunale di numerose specie di fauna selvatica e della loro etologia;

visto l'art. 650 e seguenti del Codice Penale;

ORDINA

- 1) Che i fili elettrificati (e non elettrificati) utilizzati per la conduzione/guardiania al pascolo di mandrie e greggi siano stesi ad almeno un metro dal ciglio a monte e dal ciglio a valle di strade pedonali comunali e sentieri (con numerazione CAI);
- 2) Che le strade comunali pedonali e i sentieri (con numerazione CAI) non possano mai essere ricompresi all'interno del perimetro di fili elettrificati e non elettrificati di conduzione/guardiania di mandrie e greggi;
- 3) Che i fili elettrificati e non elettrificati e la relativa paleria di sostegno debbano essere rimossi dai terreni al termine dell'effettivo utilizzo quale custodia e/o conduzione al pascolo di mandrie e greggi;
- 4) Che le reti elettrificate e non elettrificate a "maglia", di ogni altezza, utilizzate per il contenimento/guardiania/conduzione di mandrie e greggi debbano essere immediatamente rimosse dai terreni al termine del loro utilizzo (anche ripetuto giornalmente); che le stesse possano solo essere utilizzate per il contenimento di mandrie e greggi e solo per il tempo di effettivo utilizzo, (sono da escludere utilizzi diversi quali: barriera a recinzione di tetti contro terra, recinzione di orti, campi, prati, giardini e/o ove non vi sia costante controllo);
- 5) Che i cani definiti "da guardiania" debbano sempre essere sotto il **diretto e costante controllo del conduttore** e se ricompresi nel recinto di mandrie e greggi il recinto deve essere tale da impedirne la fuoriuscita e lo stesso posto a distanza consona da strade, strade comunali pedonali, sentieri (con numerazione CAI) e luoghi di pubblico accesso;

- 6) Che mandrie e greggi siano sempre condotti quando transitano su strade comunali, strade comunali pedonali e sentieri (con numerazione CAI) con la presenza di un adeguato numero di conduttori.

Fatte salve le più gravi sanzioni eventualmente previste dalla legge;

DETERMINA

Per le violazioni alle norme di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) della presente ordinanza sanzione da € 25,00 (venticinque,00) a € 500,00 (cinquecento,00) ai sensi dell'art. 7 bis TU 267/2000.

E' fatto pubblico a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza;

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L.n. 1034/71), oppure, in via alternativa, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/71).

Alto Sermenza, 03 agosto 2018



Il Sindaco
Giuliana Marone
Giuliana Marone